

Repertorio N. 137873##### Raccolta N. 33974

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti cinque
16 aprile 2015 ore 17,05

in Ravenna, Via Mariani n. 2, nei locali del Teatro Alighieri.

A richiesta dell'Organo Amministrativo della Società:

- "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.", con sede legale in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, con capitale sociale di Euro 174.660.000,00 (centosettantaquattromilioniseicentosessantamila/00) interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna: 01188860397, Società Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., iscritto in data 11 novembre 1992 nell'ap-posito albo presso la Banca d'Italia, Società di nazionalità italiana, io sotto-scritto Dott. Eraldo SCARANO, Notaio in Ravenna, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Ravenna, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno per assistere, elevandone verbale, all'Assemblea Straordinaria dei So-ci della predetta Società.

Quivi ho avuto la presenza del Signor:

##PATUELLI Cav. Lav. Dott. Antonio, nato a Bologna il 10 febbraio 1951, domiciliato per la carica in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente. Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 6.8 dello Statuto e dell'articolo 4 del Regolamento dell'Assemblea. Il Presidente chiama me Notaio a verbalizzare la presente Assemblea e mi chiede di far risultare quanto segue:

a) l'Assemblea è stata convocata in unica adunanza per questo giorno ed ora, con avviso pubblicato in data 17 marzo 2015 sul sito internet della Società, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale e del decreto legislativo n. 58/98 "Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria" e conseguente normativa Consob, nonchè mediante invio di lettera personale a tutti gli azionisti, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 18;

b) la presenza:

1) per il Consiglio di Amministrazione, oltre se stesso, del Vice Presidente Vicario Grand'Uff. Giorgio Sarti, del Consigliere Anziano Comm. Dott. Achille Saporetti, dei Consiglieri Prof. Giorgio Amadei, Dott. Giordano Angelini, Comm. Dott. Antonio Bandini, Dott. Roberto Budassi, Comm. Avv. Daniele Bulgarelli, Comm. Alberto Domenicali, Dott. Marco Galliani, Don Paolo Pasini, Comm. Egisto Pelliconi, Rag. Giancarlo Poletto, Comm. Rag. Guido Sansoni; assente giustificato il Vice Presidente Avv. Francesco Gianni.

Il Presidente fa presente che l'Ing. Ernesto Giuseppe Alfieri, con lettera del 20 marzo u.s., ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dall'incarico di Consigliere di amministrazione della Cassa per sopraggiunta incompatibilità;

2) per il Collegio Sindacale, del Presidente Rag. Gaetano Gentile e dei Sindaci Effettivi Comm. Vito Barboni e Dott. Paolo Pasquali;

3) per la Direzione Generale, del Direttore Generale Dott. Nicola Sbrizzi, del Vice Direttore Generale Vicario Dott. Giuseppe De Filippi e del Vice Direttore Signor Daniele Forin.

Il Presidente constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata come sopra indicato;

- l'assemblea è oggi validamente costituita per deliberare in merito all'argomento posto all'ordine del

giorno, essendo presenti alle ore diciassette e minuti dieci personalmente o per delega, n. 529 (cinquecentoventinove) azionisti portatori complessivamente di n. 16.580.641 (sedicimilionicinquecentottantamilaseicentoquarantuno) azioni, pari al 56,96% (cinquantasei virgola novantasei per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco dei soci entrati o rappresentati giunto dall'Ufficio di Segreteria che, approvato e firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e porge il benvenuto ai presenti.

Il Presidente:

- ricorda che l'attuale capitale sociale della "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.", interamente versato ed esistente, ammonta complessivamente ad Euro 174.660.000,00 (centosettantaquattromilioneisecentesantamila/00) ed è costituito da n. 29.110.000 (ventinovemilionicentodieci-mila) azioni del valore nominale di Euro 6,00 (sei/00) ciascuna;

- fa presente che alla data odierna la società detiene n. 51.336 (cinquantunomilatrecentotrentasei) azioni proprie, acquistate a valere sull'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 30 aprile 2013 e del 30 aprile 2014, in relazione alle quali a norma di legge è sospeso il diritto di voto.

Ai sensi degli articoli 2357-ter e 2368 del codice civile, le azioni proprie sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non anche ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni;

- informa inoltre che la Società è Capogruppo di un Gruppo Bancario, di cui fanno parte, oltre alla Cassa stessa, le società Argentario Spa, Banca di Imola S.p.A., Banco di Lucca e del Tirreno spa, Italcresi spa e SORIT - Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.;

- dichiara che è stata eseguita la verifica del rispetto dei termini di legge per la legittimazione all'esercizio dei diritti connessi alle azioni, effettuando i possibili riscontri sulla base delle informazioni in possesso quali desumibili dalle domande di iscrizione a "libro soci" e dalle segnalazioni effettuate ai sensi di legge;

- informa che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni o di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni;

- precisa che la "Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna" con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6, codice fiscale 00070460399 detiene n. 14.480.000 (quattordicimilioni quattrocentottantamila) azioni pari al 49,74% (quarantanove virgola settantaquattro per cento) del capitale della Società e che la stessa ha comunicato di aver espletato gli adempimenti informativi prescritti dalla normativa vigente;

- invita i partecipanti a far presenti eventuali situazioni, a loro conoscenza, di esclusione dal diritto di voto; tale preclusione opera ove qualche socio, di-verso dall'Ente conferente Fondazione, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, detenga a qualsiasi titolo azioni per una quota superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale della banca;

- ricorda che, in applicazione delle disposizioni di Legge e di Vigilanza, occorre rilevare nominativamente i soci intervenuti all'Assemblea, anche per delega, con l'indicazione dell'ammontare della relativa quota di partecipazione, nonché individuare nominativamente i soci che volessero esprimere voto contrario o astenersi dal voto.

Al fine di consentire la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto, il Presidente rivolge un invito a tutti gli azionisti, affinché collaborino, in particolare evidenziando chiaramente il proprio voto prima della proclamazione ed invita gli scrutatori a segnalargli immediatamente i voti astenuti o contrari, prima della proclamazione, che è l'atto definitivo di ciascuna votazione.

Invita inoltre gli azionisti a provvedere alla segnalazione all'uscita dalla sala qualora si assentino prima della conclusione dei lavori;

- fa presente che l'assemblea è disciplinata oltre che dalle norme di legge e di statuto anche dal Regolamento dell'Assemblea approvato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2001 ed affisso

unitamente allo Statuto in questi lo-cali;

- informa che è funzionante un sistema di registrazione audio dello svolgimento dell'assemblea;
- ricorda che l'articolo 6.8 dello Statuto prevede quale modalità di votazione il voto palese che propone, pertanto, per alzata di mano;
- propone di nominare quali scrutatori, il Dott. Piergiorgio Saccaro e la Dott.ssa Ambra Mezzoli.

Gli scrutatori si avvarranno della collaborazione di alcuni dipendenti della Società.

La proposta è approvata.

Ai sensi degli articoli 6 e 8 del Regolamento dell'Assemblea, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti che volessero intervenire, propone di fissare come di consueto in cinque minuti la durata massima di ogni intervento.

Non rilevando obiezioni, ritiene approvata la proposta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 18.

Il Presidente richiama il documento consegnato a tutti gli intervenuti, nel quale, tra l'altro, sono riportate le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente e di cui da' lettura.

Il Presidente invita il Direttore Generale di leggere la relazione e quest'ultimo fa presente che gli azionisti sono stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.", al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014, nonché al fine di migliorare ulteriormente i processi organizzativi e le prassi operative della banca.

La Banca d'Italia con nota prot. n. 1018284/14 del 16 ottobre 2014 ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi bancarie, di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all'esame dell'odierna seduta.

Le proposte di modifica riguardano le previsioni statutarie contenute negli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 e l'introduzione del nuovo articolo 18.

Le ragioni che motivano le modifiche proposte sono costituite:

- per l'articolo 4, dall'opportunità di uniformare ancora di più il dettato statutario alle nuove disposizioni in materia di gruppi bancari;
- per l'articolo 7, dalla necessità di individuare una composizione quanti-qualitativa più calibrata alle caratteristiche dimensionali della Cassa, in linea con gli standard previsti dalla normativa di riferimento;
- per gli articoli 8.2, 12.3 (nuovo) e 13.3 (nuovo), dall'opportunità di esplicitare, nell'ambito delle attribuzioni riservate rispettivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale, la responsabilità di assolvere automaticamente anche i diversi compiti tempo per tempo attribuiti a tali organi dalle normative di Vigilanza;
- per l'articolo 8.3, dall'opportunità di una semplificazione dell'organizzazione e del sistema di governo societario mediante l'eliminazione del Comitato Esecutivo e dalla necessità di prevedere solo il Comitato Rischi, escludendo il Comitato Nomine ed il Comitato Remunerazioni, allo scopo di rafforzare il ruolo ed irrobustire il contributo dei comitati endoconsiliari;
- per l'articolo 10.4 dalla necessità di specificare ancor meglio le previsioni statutarie in materia di provvedimenti di urgenza, esplicitando il ruolo di proponente unicamente in capo al solo Direttore Generale, nonché precisando i limiti del ricorso a tale strumento ai casi eccezionali di compro-

necessità e di motivata urgenza;

- per l'articolo 11, dalla necessità di eliminare il riferimento al Comitato esecutivo;

- per l'articolo 12.1, dalla necessità di disciplinare, nell'ambito del sistema di voto di lista per l'elezione del Collegio Sindacale, ulteriori casi parti-colari, regolando specificamente il subentro dei sindaci supplenti;

- per l'articolo 16.2, dall'opportunità di esplicitare l'indicazione che lo statuto (e le sue modificazioni) è sottoposto al controllo della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 56 e 61 TUB;

- per l'articolo 18 (nuovo), dall'opportunità di inserire una nuova norma transitoria che preveda quali termini per l'adeguamento alle nuove previsioni degli articoli 7 e 8 (limitatamente alla composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione, al nuovo numero minimo dei componenti che devono possedere i requisiti di indipendenza ed all'eliminazione del Comitato esecutivo) il primo rinnovo degli Organi sociali successivo all'entrata in vigore della modifica degli articoli stessi e per l'adeguamento all'articolo 8.3 relativo alla previsione del Comitato Rischi, il 30 giugno 2017.

Fa presente che le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 codice civile.

Precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte assume-ranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Dott. Nicola Sbrizzi da' lettura del testo modificato dello statuto relativamente alle modifiche proposte degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 con introduzione del nuovo articolo 18.

Resta inteso che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, viene formalmente conferita la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

##Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento a norma dell'articolo 6 del Regolamento dell'Assemblea.

Non essendovi richieste di intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di procedere alle votazioni il Presidente aggiorna i dati sulle presenze:

risultano presenti alle ore diciassette e ventotto minuti personalmente o per delega, n. 546 (cinquecentoquarantasei) azionisti portatori complessivamente di n. 16.631.075 (sedicimilioniseicentotrentunomilasettantacinque) azioni, pari al 57,13% (cinquantasette virgola tredici per cento) del capitale sociale; il tutto come da prospetto che, approvato e firmato dal componente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B"; la relativa documentazione a comprova è agli atti della Società.

Prega quindi gli azionisti di non assentarsi fino al termine delle votazioni.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di modifica degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto con introduzione del nuovo articolo 18 ed invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto per alzata di mano e gli scrutatori a rilevare i nomi ed i voti degli eventuali azionisti contrari od astenuti.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

A) di modificare come segue il punto 4.4 dell'art. 4 dello Statuto:

"4.4 La società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del Testo Unico Bancario, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle imprese componenti il gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo."

Fermo il resto dello stesso articolo 4 nella sua attuale stesura;

B) di modificare come segue il punto 7.1 dell'art. 7 dello Statuto:

"7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato contestualmente all'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto, con le seguenti modalità:

A) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, Piazza Garibaldi n. 6, Ravenna, dopo l'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.

La Direzione Generale tiene un apposito libro-verbale per le registrazioni cronologiche di tali atti.

Ogni lista deve essere composta da azionisti candidati in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche (requisiti che debbono essere richiamati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di consiglieri di amministrazione).

B) Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti di professionalità e onorabilità imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti, nonché, qualora posseduti, di quelli di indipendenza previsti dallo statuto, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, come da legge la verifica dei requisiti dei neo eletti consiglieri.

C) Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di soci rappresentanti (in proprio o per delega presentata nelle forme già previste dal vigente Statuto della Cassa o per fax che ne confermi l'autenticità) una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo. Ogni azionista può sottoscrivere irrevocabilmente e unicamente una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione che contenga eventualmente unitamente anche la lista per il Collegio Sindacale. In caso di sottoscrizione, da parte di un'azionista, di più di una lista di candidati, viene ritenuta valida esclusivamente la firma apposta alla lista depositata per prima e vengono annullate le eventuali altre sottoscrizioni effettuate dal medesimo azionista.

Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea.

Le liste diverse da quella presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna non possono essere sottoscritte:

- dai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in carica al momento della presentazione della lista, sia per le azioni che detengono personalmente, sia per quelle detenute tramite società da loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile;
- dai genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle dei suddetti Consiglieri.

D) Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.

Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti di legge e previsti dallo Statuto della Cassa.

I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai

rispettivi presentatori, con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.

Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Almeno uno ogni tre dei candidati presentati nell'ordine di lista e comunque almeno due dei primi sei della lista presentata, devono possedere il requisito di indipendenza e non potranno quindi divenire esecutivi.

E) Partecipano alla ripartizione dei seggi tutte le liste regolarmente presentate e votate.

Nel calcolo delle percentuali per l'attribuzione dei seggi non vengono considerate le schede bianche o nulle.

Ogni azionista può votare esclusivamente per una lista con il numero di azioni di cui è titolare in Assemblea.

Ogni azionista elettore di una lista può aggiungere nominativi di azionisti dotati dei requisiti disposti dalla legge e dal presente comma alle lettere A e B, non inclusi in altre liste, fino ad un terzo dei candidati presentati nella lista votata ed in numero non inferiore comunque ad una unità.

F) La cifra elettorale di ciascun candidato presentato in lista è determinata dai voti ottenuti dalla lista, mentre la cifra elettorale dei candidati aggiunti dagli azionisti è determinata dalle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo le cifre elettorali ottenute e, nel caso di parità di cifra elettorale, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

G) L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista viene effettuata con sistema proporzionale secondo la seguente procedura:

a) occorre determinare il quoziente della lista dividendo il totale dei voti azionari validamente espressi in Assemblea per il numero dei seggi consiliari da attribuire;

b) ad ogni lista ammessa alla distribuzione dei seggi consiliari viene assegnato un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dividendo i voti riportati dalla lista per il quoziente di lista di cui al punto a);

c) nel caso in cui i seggi consiliari così attribuiti siano in numero minore rispetto a quelli da assegnare, i restanti seggi consiliari vengono attribuiti, nell'ordine, alle liste con i resti di quoziente di lista più elevati risultanti nelle divisioni di cui al punto b) senza escludere quelle che non avessero ottenuto il quoziente intero; a parità di resti, il seggio consiliare viene attribuito alla lista prima presentata.

H) Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente l'altra metà dei Consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite in questo medesimo Statuto.

Vengono proclamati eletti, nel numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, secondo le precedenti regole, purché in possesso dei requisiti disposti dalla legge e richiamati nel presente comma alle lettere A e B, i candidati Consiglieri, compreso comunque almeno un candidato Consigliere che abbia i requisiti di indipendenza, comunque e ovunque collocato nell'ordine della rispettiva lista (ovvero se fra gli eletti non vi fosse un Consigliere indipendente, l'ultimo degli eletti verrebbe sostituito dal primo dei non eletti dotato dei requisiti di indipendenza).

I) Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta dalla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso vengano validamente presentate più liste proposte da soci ed in assenza di lista comunque sottoscritta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso in cui i soci non dovessero comunque presentare alcuna lista valida, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione con la maggioranza di legge, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

L) Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti."

Fermo il resto dello stesso articolo 7 nella sua attuale stesura;

C) di modificare come segue l'art. 8 dello Statuto:

"Articolo 8

8.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente statuto sono riservati all'Assemblea.

8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Il Consiglio può inoltre istituire commissioni/comitati consultivi e di studio, temporanei o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, determinandone le funzioni e la composizione.

8.3 Il Consiglio costituisce al suo interno il Comitato Rischi che svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di rischi e sistema di controlli interni, composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e Presidente scelto tra i componenti indipendenti.

8.4 In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze, entro

determinati limiti, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

8.5 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 180 giorni.";

D) di modificare come segue il punto 9.1 dell'art. 9 dello Statuto:

"9.1 Agli Amministratori spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonchè il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea determina il compenso spettante agli amministratori componenti di eventuali commissioni istituite ai sensi dell'art. 8.2 del presente Statuto."

Fermo il resto dello stesso articolo 9 nella sua attuale stesura;

E) di modificare come segue il punto 10.4 dell'art. 10 dello Statuto:

"10.4 Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile."

Fermo il resto dello stesso articolo 10 nella sua attuale stesura;

F) di modificare come segue l'art. 11 dello Statuto:

"Articolo 11

11.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale.

11.2 Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

11.3 Il Direttore Generale, i Condirettori Generali, i Vice Direttori Generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dagli articoli 13 e 11.2 del presente statuto per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

11.4 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, può conferire la rappresentanza legale, mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.";

G) di modificare come segue l'art. 12 dello Statuto:

"Articolo 12

12.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.

L'elezione del Collegio Sindacale si svolge su liste di candidati.

Le liste devono riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti e possono essere presentate e depositate unitamente alle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione come indicato all'articolo 7.1 lettera C) dello statuto.

Alla lista che ottiene più voti spetta il Presidente, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista). Alla seconda lista più votata spetta un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista).

Nell'eventualità che solamente una lista presenti candidati al Collegio Sindacale, vengono proclamati eletti i candidati della medesima sola lista.

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Nei casi di dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un sindaco, subentra, fino al completamento del

mandato il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato o, ove ciò non sia possibile, il rimanente sindaco supplente eletto.

Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo e/o supplente subentrato più anziano di età appartenente alla medesima lista del Presidente del Collegio Sindacale cessato.

12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

12.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo con funzioni di controllo esprime il proprio parere, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, anche sulla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).";

H) di modificare come segue l'art. 13 dello Statuto:

"Articolo 13

13.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità.

13.2 Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale del Gruppo, esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi anche per quanto riguarda il Gruppo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

13.3 Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di

amministrazione;

c) assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi;

d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;

e) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;

f) propone l'erogazione del credito al Consiglio di amministrazione per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;

g) provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi deliberanti;

h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti;

i) assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tal fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale è il "datore di lavoro".

13.4 Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Condirettori Generali e/o Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni anche in altre società del Gruppo bancario. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.";

I) di modificare come segue l'art. 16 dello Statuto:

"Articolo 16

16.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

16.2 Il presente statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.";

L) di aggiungere in calce allo Statuto il seguente nuovo articolo 18:

"Articolo 18

18.1 L'adeguamento agli articoli 7 e 8 del presente statuto, limitatamente alla composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione, al nuovo numero minimo dei componenti che devono possedere i requisiti di indipendenza e all'eliminazione del Comitato esecutivo avverrà in occasione del primo rinnovo degli Organi sociali successivo all'entrata in vigore di dette modifiche statutarie.

18.2 L'adeguamento all'articolo 8.3 relativo alla previsione del Comitato Rischi avverrà entro il termine normativamente previsto del 30 giugno 2017.";

M) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a chi lo sostituisce a norma di Statuto, disgiuntamente e singolarmente, pieni poteri per apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che le modifiche statutarie sopra deliberate sono state inserite in un nuovo testo dello Statuto che si compone di numero 18 (diciotto) articoli e che firmato dal Presidente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta essendo le ore diciassette e trenta.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Viene omessa la lettura di tutti gli allegati per dispensa avutane dal comparente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto e stampato in modo indelebile ed ai sensi di legge con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio in venticinque fasciate e quanto della presente di sette fogli di carta resa legale e da me letto al comparente che lo ha pienamente approvato.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge alle ore diciassette e trentacinque.

F.to: Antonio PATUELLI

F.to: Eraldo SCARANO Notaio